



PRINCIPALI ADEMPIMENTI CHE DISCIPLINANO L'ALLEVAMENTO DEL POLLAME E DEI LAGOMORFI

Riferimenti normativi: D.lgs 134/2022 e D.M. 07.03.2023 (Manuale operativo identificazione e registrazione degli animali)

DEFINIZIONI

«**Stabilimento**»: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali, su base temporanea o permanente, identificato da un codice aziendale;

«**Attività**»: tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie;

«**Allevamento**»: attività di un operatore che alleva animali della stessa specie o gruppo di specie.

«**Operatore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, che qualora non sia il proprietario del pollame/lagomorfi agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

«**Proprietario**»: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà di un pollame/lagomorfo;

«**Trasportatore**»: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;

«**Documento di accompagnamento**» (ex foglio rosa): l'operatore e il trasportatore assicurano che durante ogni spostamento sia reso sempre disponibile il documento di accompagnamento.

Obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti ordinari e degli operatori

L'operatore (persona fisica o giuridica), prima di iniziare la propria attività e per assolvere agli obblighi di legge deve registrarsi o nell'ambito di uno stabilimento già esistente o richiedere la registrazione di un nuovo stabilimento nel quale verranno detenuti gli animali, attraverso il SUAPE competente per territorio. Nei casi in cui l'operatore è una società, nelle richieste, deve essere indicato il legale rappresentante.

Il SUAPE, in quanto soggetto unico responsabile, ricevuta la comunicazione e fatte le dovute verifiche volte ad acquisire tutte le informazioni necessarie, ne cura la trasmissione a tutti gli enti interessati, ivi compresi i **Servizi Veterinari**.

Ricevuta la comunicazione dal SUAPE, la ASSL verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione che comprende anche la **planimetria** e la **relazione contenente la descrizione dell'attività svolta**, oltre che **le specifiche tecniche delle attrezzature presenti**. Se i dati della documentazione sono

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



congruenti con i requisiti normativi in materia di sanità e benessere animale, la ASSL registra in BDN lo stabilimento e la relativa attività.

Per la registrazione fermo restando i casi di incongruenze documentali, non vi è obbligo di verifica dei requisiti dell'attività dello stabilimento da parte della ASSL prima della registrazione. La verifica sarà comunque effettuata durante le attività ufficiali di controllo routinarie e ogni volta che l'ASSL lo ritenga opportuno.

Sono esclusi gli allevamenti di conigli da compagnia, ossia conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare (allegato I, parte B, del regolamento UE 2016/429) che sono inseriti in SINAC con le informazioni previste per tale settore

OPERATORI (COMMERCANTI) CHE EFFETTUANO OPERAZIONI di RACCOLTA di UNGULATI E POLLAME SENZA UNO STABILIMENTO

Prima di iniziare la propria attività, presentano richiesta di registrazione tramite il SUAPE:

La ASL registra in BDN i dati anagrafici dell'operatore, con specie e categorie di animali oggetto dell'attività. Il sistema attribuirà il numero unico di registrazione alla sede legale del commerciante

Per ciascun animale (o partita) oggetto di compravendita rende disponibile alle Autorità competenti:

- i documenti di accompagnamento informatizzati degli animali;
- il numero unico dei centri di raccolta e delle stalle di transito da cui l'animale è eventualmente passato dopo aver lasciato lo stabilimento di origine e prima di essere acquistato;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente dell'animale e la data dell'acquisto;
- gli estremi del trasportatore e del mezzo di trasporto di carico o scarico degli animali.

Il commerciante di pollame se detiene animali per più di 48 ore, deve variare attività in BDN

l'articolo 94 del regolamento elenca tra gli operatori degli stabilimenti che necessitano del riconoscimento quelli che detengono pollame movimentato verso un altro Stato della UE, nella definizione di "pollame" riportata all'articolo 4, comprende la "selvaggina da penna».

Per i movimenti all'interno dell'Unione di animali e di uova da cova, l'articolo 34 punto 1, lettera a. punto ii. del Regolamento delegato (UE) 2020/688, prevede che, gli operatori spostano pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna in un altro Stato membro, solo se esso ha soggiornato per almeno 21 giorni prima della movimentazione in stabilimenti riconosciuti.

L'elenco degli stabilimenti riconosciuti in Italia è presente sul portale internet www.vetinfo.it, sezione "Regolamento (UE) 2016/429 - Registri a disposizione della Commissione", sezione direttamente collegata ai siti della Commissione europea.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Registrazione stabilimenti e operatori FAMILIARI

ALLEVAMENTO FAMILIARE Art 2, comma 1, lettera f) del D.lgs 134/2022:

Detenzione per autoconsumo o uso domestico privato, senza attività commerciale (eccezioni previste dal regolamento CE 852/2004) e senza cessione degli animali salvo immediata macellazione autorizzata dall'Autorità competente.

Gli operatori di nuovi allevamenti familiari di lagomorfi o pollame devono chiedere la registrazione in BDN direttamente alla ASSL. In tali casi i Servizi veterinari controllano la conformità documentale e, in caso di incongruenze, prima della registrazione, eseguono un sopralluogo per la verifica dei requisiti previsti. L'apertura dell'allevamento familiare deve essere comunicata al Comune nel cui territorio ricade l'allevamento.

E' possibile detenere **massimo 50 capi di pollame (4 ratiti); massimo 20 fori nido e max 50 capi sopra i 30 giorni di lagomorfi.**

Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di pollame, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie.

Conigli e lepri sono gestiti come dettaglio attività di una stessa attività (stesso numero di registrazione unico) di uno stesso operatore con indicazione e aggiornamento continuo di tutte le informazioni inerenti sia ai conigli che alle lepri. La capacità strutturale è riferita all'attività e NON al dettaglio attività. In una stessa attività di tipo **ALLEVAMENTO** possono essere registrati in BDN uno o più dettagli attività distinti per proprietario degli animali e orientamento.

Gestione ed alimentazione della BDN

Registrazione dell'operatore nella Banca Dati Nazionale (BDN).

La BDN costituisce la fonte ufficiale dei dati inerenti al sistema Identificazione & Registrazione degli stabilimenti, degli operatori e degli allevamenti.

L'accesso alla BDN è effettuato attraverso gli applicativi web disponibili nell'area riservata di VETINFO ed è garantito a tutti i soggetti che possono operare in BDN. Ciascun utente è configurato per gestire le competenze e l'operatività proprie del ruolo o profilo ad esso assegnato.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



La procedura per richiedere un account è disponibile alla pagina vetinfo.it, colonna a sinistra: richiesta account per accesso a VETINFO.

DELEGA AD OPERARE IN BDN

L'operatore opera in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato.

Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione **o un soggetto privato (delegato generico)**.

Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini della loro registrazione in BDN, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento.

Il conferimento della delega deve avvenire nel rispetto della pertinente normativa, pertanto la successiva registrazione della delega nella BDN non costituisce atto formale di conferimento della stessa.

L'atto deve essere documentato. Nel contratto di delega, le parti, delegante e delegato, stabiliscono i tempi e i modi, documentabili, di comunicazione degli eventi da parte del delegante, per la registrazione in BDN da effettuare dal delegato entro i tempi previsti dal D.lgs. l. n. 134/2022 e dal manuale operativo.

La delega per ciascuna attività (allevamento) è unica, ossia non è possibile associare più soggetti abilitati ad operare in BDN per la stessa attività.

Poiché le attività di registrazione legate a motivi sanitari sono prioritarie, la ASL ha facoltà di operare sugli stabilimenti di competenza in qualsiasi momento, anche in presenza di altri delegati.

Aggiornamento delle informazioni delle attività registrate

L'operatore comunica tramite SUAPE, o tramite ASSL, nei casi previsti, le modifiche inerenti all'attività degli stabilimenti e le cessazioni, entro i tempi previsti di 7 giorni. Le comunicazioni dovute tramite SUAPE sono:

1. Cambio dell'operatore
2. Cessazione, sospensione temporanea dell'attività, riattivazione delle attività temporaneamente sospese; per i pascoli tali eventi possono essere comunicati direttamente alla ASSL competente.
3. Variazioni significative delle attività registrate e riconosciute che comportano ampliamento o diminuzione della superficie utilizzata, oppure aumento della consistenza dei pollame/lagomorfi, o che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo.

Non sono considerate modifiche dell'attività da comunicare tramite SUAPE:

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



1. la variazione del rappresentante legale di persone giuridiche
2. la variazione del proprietario degli animali.

Obblighi dell'operatore di Pollame e volatili in cattività/lagomorfi

1. L'operatore che detiene pollame in stabilimento e l'operatore degli incubatoi, devono registrare in BDN per ciascuna tipologia di stabilimento:

a. l'eventuale appartenenza ad una filiera produttiva avicola. In tali casi l'operatore, alla prima registrazione in BDN di propria competenza, deve inserire l'informazione relativa alla denominazione di tale filiera, selezionandola tra quelle presenti nell'elenco disponibile in BDN. Una filiera può acquisire deleghe ad operare su Vetinfo solo per gli stabilimenti e allevamenti che in BDN risultano a loro associati.

L'operatore registra in BDN l'eventuale cambio di filiera di appartenenza entro 7 giorni dalla variazione;

b. il numero dei capannoni di qualsiasi allevamento di specie avicole con orientamento produttivo "pollame da carne" e degli allevamenti di *G. gallus* e *M. gallopavo* con orientamento produttivo diverso da "svezzamento";

c. per ciascun capannone, l'identificativo univoco, la superficie in mq, la capacità strutturale massima, la densità massima per i polli da carne autorizzata dalla ASL (ai sensi del d.lgs. 181/2010), la modalità di allevamento, se diversa da quella principale dell'allevamento, la data di apertura e la data di chiusura del capannone;

d. per gli allevamenti di specie "avicoli misti", l'elenco delle specie allevate e l'informazione riferita all'alternanza di diverse specie avicole nell'allevamento. La presenza contemporanea di alcune specie di pollame deve essere compatibile con la normativa in materia di biosicurezza;

e. per gli allevamenti con orientamento produttivo "riproduzione", la tipologia produttiva scelta tra:

e1) selezione (Grand parents, Elite) se gli animali sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da riproduzione;

e2) moltiplicazione (Parents): se gli animali sono allevati per la produzione di uova da cova destinate alla generazione di pollame da reddito (sono quindi allevamenti di riproduttori che generano ovaiole o pollame da carne);

f. per gli allevamenti con orientamento produttivo "**ripopolamento di selvaggina**", l'elenco delle specie allevate e per le movimentazioni in ingresso e in uscita specifica il numero di animali movimentati per ciascuna specie.

2. Gli allevamenti con orientamento produttivo "**svezzamento**" sono quelli in cui gli animali sono allevati per la prima parte del ciclo produttivo per essere poi ceduti prevalentemente a commercianti o ad allevamenti familiari.

L'allevamento con orientamento produttivo "svezzamento" è l'unica attività dello stabilimento, cui non possono essere associate altre attività.

3. L'operatore di *G. gallus* e *M. gallopavo*, compresi avicoli misti con tali specie, deve registrare entro 7 giorni le movimentazioni in uscita specificando il numero di animali in uscita da ciascun capannone di origine in modo da consentire la tracciabilità delle movimentazioni in BDN per gruppo. Il gruppo è definito all'articolo 2, punto 37), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ed è individuato in BDN dal numero di registrazione unico, insieme

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



all'identificativo del capannone ed alla data di accasamento. Per ogni gruppo movimentato in uscita l'operatore deve specificare se essa coincide o meno con lo svuotamento del capannone.

4. L'operatore di allevamenti con più di un capannone di *G. gallus* e *M. gallopavo*, compresi avicoli misti con tali specie, destinatario degli animali indicati nel documento di accompagnamento registra le movimentazioni in ingresso entro 7 giorni dalla data di arrivo degli animali indicata nella sezione "trasporto" dello stesso documento, indicando le seguenti informazioni inerenti all'introduzione di animali:

- a)** l'identificativo del documento di accompagnamento;
- b)** i codici identificativi dei capannoni ove sono alloggiati gli animali in ingresso indicati nel documento di cui al punto a), specificando per ciascun capannone, il numero, l'età e il sesso del pollame ivi ospitato. L'introduzione di animali in un capannone precedentemente svuotato viene registrata in BDN come accasamento di un nuovo gruppo. Le successive introduzioni di animali nello stesso capannone comportano l'incremento degli animali del gruppo fino alla capienza massima definita per il capannone. Il sistema non consente l'introduzione di pollame in un capannone oltre 15 giorni dal primo accasamento fatta eccezione per l'introduzione di soggetti maschi in allevamenti di galline da riproduzione, in presenza dei prerequisiti di sanità animale;
- c)** per i polli da carne la tipologia produttiva del gruppo, ossia broiler, galletti, capponi, e altri.

5. L'operatore di allevamenti in cui non vi è obbligo di registrazione dei gruppi, cioè lo svezzamento e gli allevamenti differenti da quelli che detengono *G. gallus*, *M. gallopavo* e avicoli misti con tali specie, registra le movimentazioni in ingresso e in uscita per partita di animali entro 7 giorni dall'evento.

6. L'operatore registra in BDN le informazioni sulle movimentazioni in ingresso e in uscita oltre che, ove previsto, la data di svuotamento del gruppo e il periodo di vuoto biologico del capannone. Tali informazioni consentono l'aggiornamento del registro di cui all'art. 9, comma 10, del d.lgs. I&R.

7. L'operatore, incluso il commerciante, deve registrare in BDN le movimentazioni in ingresso e uscita, incluse quelle verso allevamenti familiari o commercianti o per vendita a privati per autoconsumo.

8. L'operatore ha la possibilità di registrare in modo semplificato in BDN le movimentazioni in uscita verso allevamenti familiari o per vendita a privati per autoconsumo indicando in BDN il numero complessivo di animali ceduti con un'unica uscita a fine giornata. In tali casi l'operatore che movimentata gli animali compila il documento di accompagnamento in forma cartacea e registra manualmente l'evento.

9. L'operatore che macella il pollame detenuto presso un macello annesso al proprio stabilimento deve registrare:

- a)** i movimenti in uscita verso il macello di cui indica gli estremi della registrazione in SINVSA;
- b)** le macellazioni effettuate presso tale macello entro 7 giorni dall'evento.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



10. L'operatore di psittacidi movimentati verso altro Stato dell'UE provvede affinché tali animali siano identificati individualmente, ai sensi dell'articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, mediante un anello applicato ad almeno una zampa recante in modo visibile, leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale, oppure mediante transponder iniettabile recante in modo leggibile e indelebile il codice di identificazione dell'animale.

11. L'operatore di psittacidi già detenuti alla data di applicazione del presente manuale e già identificati con transponder iniettabile non autorizzato ai sensi del d.lgs. I&R, garantisce la continua disponibilità del dispositivo di lettura del codice presente nel transponder stesso, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

12. L'operatore di fiere, mostre, esposizioni, mercati e collezioni faunistiche deve essere registrato o riconosciuto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. I&R e deve registrare le movimentazioni ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.lgs. I&R e del capitolo 5 del presente manuale.

CENTRO DI RACCOLTA PER POLLAME

Attività di raccolta di pollame di una stessa specie, destinato o proveniente da altro Stato dell'UE. Per i centri di raccolta di pollame è previsto il riconoscimento.

INCUBATOIO articolo 4, punto 47), AHL

Attività dello stabilimento a cui non possono essere associate altre attività, salvo gli incubatoi con sola registrazione annessi ad allevamenti con orientamento produttivo "ciclo completo" se forniscono esclusivamente l'allevamento annesso e l'allevamento riceve i pulcini solo da tale incubatoio, se non in casi di insufficiente produzione di uova da cova, previa autorizzazione ASL.

Gli incubatoi che movimentano animali e uova da cova verso altri stati dell'UE sono soggetti al riconoscimento (articolo 94, paragrafo 1, lett. c) AHL), tranne quelli di volatili in cattività di cui all'articolo 4, punto 10, dell'AHL.

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it



Sanzioni

Mancata registrazione stabilimento

- Infrazione art. 5 comma 1 D.lgs 34/2022
- Sanzione art. 17 comma 1 da 750 a 7.500 euro D.lgs 34/2022

Sanzione per trasporto animale senza documento di accompagnamento

- Infrazione dell'art. 8 comma 7 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 2 : da 150 euro a 1500 euro per ogni movimentazione irregolare

Mancato annullamento del documento di accompagnamento quando la movimentazione non viene effettuata:

- Infrazione dell'art. 8 comma 7 D.lgs 34/2022

Sanzione art. 18 comma 3: da 150 euro a 1500 euro se non rettifica le informazioni o non annulla il doc. di accompagnamento.

;

ASL MEDIO CAMPIDANO

Sede Legale
Via Ungaretti n. 9
CAP: 09025 - Sanluri
C.F.: 03990320925
P.IVA: 03990320925
sito internet : <https://www.aslmediocampidano.it/>
e-mail: direzione.generale@aslmediocampidano.it
PEC: protocollo@pec.aslmediocampidano.it

STRUTTURA COMPLESSA SANITÀ ANIMALE

Direttore : Dott. Andrea Concas
Tel. 070 9359500
Mail: sanita.animale@aslmediocampidano.it
PEC: sanita.animale@pec.aslmediocampidano.it